REGOLAMENTO (UE) 2021/1372 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2021

che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il divieto di somministrazione di proteine animali agli animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (¹), in particolare l'articolo 23, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE). Esso si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti d'origine animale e, in taluni casi specifici, all'esportazione degli stessi.
- (2) L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 vieta la somministrazione ai ruminanti di proteine animali. L'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento estende tale divieto agli animali diversi dai ruminanti, come stabilito nell'allegato IV, capitolo I, mentre i capitoli da II a V definiscono e specificano determinate deroghe ai divieti di cui al capitolo I, applicabili a condizioni specifiche.
- (3) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa a un documento di strategia sulle TSE per il periodo 2010-2015 (il «piano per le TSE 2ª edizione») (²) descrive le eventuali modifiche alla legislazione dell'Unione volte ad adattare le misure di prevenzione, controllo ed eradicazione delle TSE all'evoluzione della situazione epidemiologica relativa all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE). Essa sottolinea inoltre che qualsiasi riesame delle regole relative alle TSE dovrebbe basarsi essenzialmente su pareri scientifici. Il piano per le TSE 2ª edizione contempla il riesame delle attuali disposizioni di divieto concernenti i mangimi per i non ruminanti previste dalla legislazione dell'Unione.
- (4) In base al contenuto dei due pareri scientifici formulati, rispettivamente, il 24 gennaio 2007 e il 17 novembre 2007 dal gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici (BIOHAZ) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), il piano per le TSE 2ª edizione prende atto del fatto che non sono stati individuati casi di TSE negli animali d'allevamento diversi dai ruminanti in condizioni naturali.

⁽¹⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

⁽²⁾ COM/2010/0384 final, 16.7.2010.